



**STATUTO**

**DELLA**

**FEDERAZIONE DEL MARE**

approvato il 26 settembre 2023

## Sommario

TITOLO I.....	3
Costituzione e scopo.....	3
Art. 1 - Denominazione e sede .....	3
Art. 2 – Scopi .....	3
TITOLO II.....	3
Adesione.....	3
Art. 3 – Associati e adesione .....	3
Art. 4 - Perdita della qualità di associato.....	4
Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati.....	4
TITOLO III .....	5
Organi della Federazione del Mare .....	5
Art. 6 - Organi della Federazione del Mare.....	5
Art. 7 – Assemblea .....	5
Art. 8 - Costituzione e svolgimento dell’Assemblea.....	5
Art. 9 - Compiti dell’Assemblea .....	6
Art. 10 – Consiglio d’Amministrazione .....	6
Art. 11 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione.....	6
Art. 12 – Compiti del Consiglio d’Amministrazione .....	7
Art. 13 – Presidente .....	7
Art. 14 – Vicepresidenti .....	8
Art. 15 – Comitati.....	8
Art. 16 – Revisore dei Conti.....	9
Art. 17 – Probiviri .....	9
Art. 18 – Riunioni degli organi della Federazione del Mare .....	9
Art. 19 – Segretario Generale.....	9
TITOLO IV .....	10
Contributi e bilanci.....	10
Art. 20 – Contributi .....	10
Art. 21 – Bilancio preventivo e conto economico e finanziario consuntivo.....	10
TITOLO V.....	10
Disposizioni generali.....	10
Art. 22 – Scioglimento .....	10
Art. 23 – Disposizioni transitorie e attuative.....	10

## **TITOLO I**

### **Costituzione e scopo**

#### **Art. 1 - Denominazione e sede**

1. È costituita la Federazione del Sistema Marittimo Italiano, in breve Federazione del Mare.
2. La Federazione del Mare ha sede a Roma.

#### **Art. 2 – Scopi**

1. La Federazione del Mare, che non ha scopo di lucro, è apartitica, ha lo scopo di dare rappresentanza unitaria al mondo marittimo del Paese, per consentirne l'apprezzamento come fattore di sviluppo ed affermarne la comunanza di valori, di cultura e di interessi, che scaturisce anche dal costante confronto con l'esperienza internazionale, dando voce univoca e comune agli interessi marittimi del Paese nei confronti dei responsabili politici nazionali, europei, e internazionali. La Federazione del Mare interviene presso i decisori e le autorità pubbliche e promuove l'economia marittima, i suoi settori strategici e l'eccellenza industriale dei suoi attori, nonché gli *asset* geografici dell'Italia e la sua ricchezza di risorse marine e sostiene progetti di ricerca e innovazione e di formazione volti a guidare e supportare la transizione verso un'economia blu resiliente e sostenibile, con particolare riguardo alla tutela dei mari, degli oceani, della biodiversità e dello sfruttamento delle risorse ambientali marine.
2. Per conseguire il suddetto scopo la Federazione del Mare:
  - a) promuove e consolida il ruolo delle attività marittime per il Paese, facendo emergere la consapevolezza del valore economico, sociale, ambientale e culturale del cluster marittimo italiano;
  - b) collabora come interlocutore propositivo con tutte le istituzioni competenti, in ambito nazionale e territoriale, comunitario e internazionale, per promuovere azioni di sostegno per lo sviluppo dell'economia del mare;
  - c) condivide informazioni e buone pratiche tra i suoi membri;
  - d) promuove e difende gli interessi dei suoi membri attivi nel settore marittimo mediante la diffusione di informazioni, organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari e redazione di pubblicazioni dedicate all'economia del mare;
  - e) promuovere il networking tra i suoi membri e iniziative di partenariato su scala nazionale, europea e internazionale con organizzazioni aventi scopi e attività analoghe alla Federazione del Mare e partecipare ai bandi europee e internazionali;
  - f) rappresentare gli interessi dei suoi membri nei confronti di terzi, nel rispetto della specificità e autonomia dei singoli associati;
  - g) informare i responsabili decisionali del Paese sui punti di forza e sulle opportunità del *cluster* marittimo;
  - h) organizzare e partecipare a riunioni ed eventi per raggiungere gli obiettivi;
  - i) condividere documenti programmatici e opportunità di finanziamento.

## **TITOLO II**

### **Adesione**

#### **Art. 3 – Associati e adesione**

1. La Federazione è aperta all'adesione degli organismi rappresentativi di interessi legati al sistema marittimo e delle entità che partecipino allo sviluppo e alla promozione dell'economia del mare che intendano contribuire alla vita della associazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante il versamento della quota associativa determinata come in appresso meglio precisato.
2. Gli enti rappresentativi di categorie della catena dell'economia del mare sono "Aderenti Effettivi"; gli altri sono "Aderenti Sostenitori".

3. Il legale rappresentante dell'ente che intende aderire alla Federazione presenta domanda di ammissione indirizzata al Consiglio d'amministrazione. La domanda deve contenere l'indicazione della denominazione sociale, della sede, delle persone dei rappresentanti legali, dell'oggetto sociale.

4. Al Consiglio di Amministrazione è rimesso il potere di accettarla con voto insindacabile della maggioranza dei suoi membri definendo l'appartenenza del richiedente (Aderente Effettivo o Aderente Sostenitore), previa comunicazione all'interessato. Il Consiglio d'Amministrazione informa della sua decisione l'Assemblea.

5. L'ammissione impegna l'aderente per l'anno in corso e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non viene disdetta almeno due mesi prima della scadenza annuale. Per le adesioni che intervengono durante l'anno gli obblighi contributivi decorrono dall'inizio del semestre in corso al momento dell'adesione.

6. Tutti gli associati, Effettivi o Sostenitori, sono tenuti a prestare la loro collaborazione alle attività della Federazione del Mare, con spirito di solidarietà, per la realizzazione dei fini istituzionali della stessa.

#### **Art. 4 - Perdita della qualità di associato**

1. La qualità di associato si perde:

a) per recesso. Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata (o mezzo equivalente) al Presidente e ha effetto dal giorno successivo all'Assemblea nella quale tale recesso è comunicato alle altre aderenti. Il recesso non esonera l'associato dagli impegni assunti fino alla data del recesso medesimo, compreso il pagamento obblighi contributivi per l'anno sociale in corso e, se il recesso è comunicato dopo il 30 giugno, anche per l'anno sociale successivo;

b) per esclusione, deliberata dal Consiglio ai sensi dell'art. 12, dovuta alla constatata violazione delle disposizioni del presente Statuto, e delle deliberazioni, statutariamente valide, degli organi della Federazione del Mare, nonché per incompatibilità sopravvenuta o indegnità;

c) per cessazione dell'ente aderente.

2. Nei casi previsti alle lett. b) e c) del presente articolo, la perdita della qualità di associato determina l'immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

3. Con la risoluzione del rapporto associativo, i rappresentanti degli associati perdono automaticamente la titolarità delle cariche sociali all'interno della Federazione del Mare, nonché gli incarichi di rappresentanza esterna, con conseguente loro obbligo di formalizzare la rinuncia a tali incarichi.

4. Il Consiglio dà comunicazione all'Assemblea dei casi di perdita della qualità di associato, precisandone i motivi e la data di effetto.

#### **Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati**

1. L'adesione alla Federazione del Mare comporta l'accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti attuativi e obbliga gli associati ad osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

2. Ciascun associato è obbligato al versamento dei contributi secondo i criteri stabiliti dal Regolamento attuativo dello Statuto in materia di contribuzione approvato dall'Assemblea e secondo l'ammontare stabilito nella delibera contributiva approvata di anno in anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio. Il contributo minimo sarà richiesto agli Associati sostenitori; un contributo maggiore sarà richiesto agli Associati effettivi.

3. Nell'autonomo svolgimento della propria attività, ciascuno degli associati deve, inoltre, uniformare la sua condotta allo spirito associativo, alle regole della concorrenza di mercato, laddove applicabili, nonché ai principi di buona fede e dignità e alla serietà professionale.

## **TITOLO III**

### **Organi della Federazione del Mare**

#### **Art. 6 - Organi della Federazione del Mare**

1. Organi della Federazione sono:
  - a) l'Assemblea
  - b) il Consiglio d'Amministrazione
  - c) il Presidente
  - d) i Vicepresidenti
  - e) i Comitati
  - f) il Revisore dei Conti, ove previsto
  - g) i Proviviri, ove previsti.

#### **Art. 7 – Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.
2. Essa si riunisce in forma ordinaria due volte all'anno: la prima in una data tra il 1° maggio e il 31 luglio e la seconda in una data tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre. L'Assemblea si riunisce, inoltre, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritengano opportuno il Presidente o il Consiglio o quando ne facciano richiesta un numero di Associati che abbiano la facoltà di esprimere almeno un terzo del numero complessivo di voti spettanti a tutti gli Associati e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
3. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Federazione del Mare, il quale ne regola lo svolgimento. In assenza del Presidente, presiede l'Assemblea il Vicepresidente più anziano di età presente.
4. La convocazione è fatta con avviso inviato a ciascuno degli associati e al Revisore, tramite qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
5. Possono intervenire in Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati, purché si trovino in regola con il pagamento dei contributi.
6. In caso di urgenza è ammessa la convocazione con avviso da inviarsi, tramite qualunque mezzo, almeno cinque giorni prima per posta elettronica o tramite mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
7. All'Assemblea partecipano di diritto i Vicepresidenti, i membri del Consiglio, il Revisore, e ne fanno inoltre parte di diritto tutti i *past-president* della Federazione, il Segretario Generale, i/il Vicesegretario/i Generale/i; essi tutti, come il Presidente, non hanno diritto di voto, salvo che tale diritto competa loro in quanto rappresentanti di associati.
8. Gli Associati partecipano per mezzo del legale rappresentante o da un altro membro della propria associazione delegato dal legale rappresentate, fatta salva la possibilità di rilasciare deleghe ad altre persone che nella stessa Assemblea siano autorizzate a rappresentare altro Associato.
9. Il Segretario generale funge da segretario della riunione. In caso di sua assenza sarà sostituito da uno dei Vicesegretari partendo dal più anziano d'età. Qualora all'inizio della riunione, nessuno dei predetti fosse presente l'Assemblea eleggerà un segretario, anche tra persone che non ne facciano parte.
10. In alternativa, l'Assemblea può essere verbalizzata da un Notaio.

#### **Art. 8 - Costituzione e svolgimento dell'Assemblea**

1. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice civile, da calcolarsi con riferimento al numero di voti concretamente esprimibili in Assemblea.

2. Gli Associati Sostenitori hanno diritto a un voto; gli Associati Effettivi hanno diritto a due voti.
3. I sistemi di votazione sono stabiliti di volta in volta da chi presiede l'Assemblea.
4. Delle adunanze è redatto verbale su apposito registro, che viene firmato da chi presiede l'Assemblea e dal segretario.
5. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:
  - a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
  - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 9 - Compiti dell'Assemblea**

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto economico e finanziario consuntivo, unitamente alle relazioni del Revisore, ove previsto, e le relative deliberazioni;
- b) l'elezione del Presidente, dei componenti il Consiglio, del Revisore;
- c) le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Federazione del Mare;
- d) ogni altra attribuzione demandati dal presente Statuto.

#### **Art. 10 – Consiglio d'Amministrazione**

1. Il Consiglio è formato dal Presidente, dall'ultimo *Past President* e da 9 componenti, tra cui almeno un componente eletto tra gli Associati Sostenitori.
2. Prima della scadenza del mandato del Consiglio d'Amministrazione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire, al Segretario Generale, le proprie candidature per la carica di componente del Consiglio. Sono eleggibili quali Consiglieri i candidati che, nelle Associazioni associate, rivestano incarichi apicali o siano di questi indicati. Le candidature verranno sottoposte al voto dell'Assemblea che eleggerà Consiglieri i candidati più votati, nel rispetto del comma 1 del presente Statuto.
3. I componenti il Consiglio durano in carica per un triennio. Essi sono rieleggibili.
4. Qualora si verifichi una vacanza di posti, il Consiglio può completarsi nominando per cooptazione nuovi componenti scelti tra i primi consiglieri non eletti oppure tra i rappresentanti della categoria di appartenenza del componente cessato, rispettando le proporzioni indicate al comma primo. Analogamente si procede nel caso in cui si verifichino modifiche nella composizione dei Comitati.
5. Possono essere invitati ad assistere alle riunioni tutti coloro la cui presenza è ritenuta opportuna da chi presiede, previa comunicazione da trasmettere al Consiglio almeno due giorni prima della riunione.

#### **Art. 11 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione**

1. Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal Presidente della Federazione del Mare.
2. Esso si riunisce con cadenza almeno bimestrale al fine di esaminare le questioni di comune interesse che possano dar luogo ad azioni coordinate oppure che si ritenga utile rappresentare in modo unitario presso il Legislatore, il Governo, le Amministrazioni, l'opinione pubblica, le altre realtà associative, in Italia e all'estero.
3. Alle riunioni assiste, senza diritto di voto, il Segretario Generale, eventualmente coadiuvato dai Vicesegretari Generali, nonché del Revisore e dei Probiviri, se nominati. In assenza del

Presidente, le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono presiedute dal Vicepresidente più anziano di età presente.

4. Il Segretario Generale svolge funzioni di segretario della riunione. In caso di sua assenza, il Consiglio nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario.

5. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti.

6. Ogni componente ha diritto ad un voto. È ammessa l'assunzione di deliberazioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai componenti, su proposta del Presidente. In questo caso la deliberazione proposta dal Presidente si considera assunta quando viene approvata dalla maggioranza richiesta dallo Statuto, calcolata sui componenti in carica. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione.

In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede la riunione, mentre nelle votazioni segrete la proposta s'intende respinta.

7. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso inviato, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, per posta elettronica o tramite mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno della riunione stessa. In caso di urgenza è ammessa la convocazione con avviso inviato almeno tre giorni prima.

8. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

### **Art. 12 – Compiti del Consiglio d'Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione:

- a) nell'ambito degli indirizzi generali indicati dall'Assemblea, fissa le direttive dell'azione della Federazione;
- b) designa il candidato presidente da proporre all'Assemblea per la votazione;
- c) nomina, su proposta del Presidente, tra i propri componenti, eventuali Vicepresidenti;
- d) istituisce i Comitati, di cui all'art. 15, definendone i compiti e nominando i relativi Presidenti con competenze specifiche nelle materie trattate;
- e) delibera sui progetti di bilancio preventivo e di conto economico e finanziario consuntivo presentati dal Presidente e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
- f) delibera sull'ammissione degli associati e prende atto del loro recesso, informandone l'Assemblea;
- g) propone all'Assemblea le modifiche statutarie;
- h) propone all'Assemblea il Regolamento di cui all'art. 5, indicando specificamente le categorie degli Associati, di cui all'articolo 3 del presente Statuto;
- i) delibera sull'esclusione ai sensi dell'art. 4;
- j) espleta ogni altra attribuzione od incarico ad esso demandati dal presente Statuto o dall'Assemblea.

### **Art. 13 – Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i candidati indicati dagli Associati Effettivi, dura in carica per un triennio ed è rieleggibile nei modi previsti al comma successivo.



2. Il Segretario Generale, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Presidente, informa i membri dell'Assemblea, che, entro il successivo mese, dovranno indicare, nei modi stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione il nominativo del candidato che intendono proporre. Uno dei Vicepresidenti presenta al Consiglio d'Amministrazione la lista dei candidati che abbiano raggiunto almeno il 20% dei voti spettanti agli Associati o, in caso di candidatura del Presidente in scadenza, una percentuale di voti pari al 50% dei voti spettanti agli Associati. In ogni caso, il Presidente non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi e potrà essere rieletto decorso almeno un mandato. In deroga a tal previsione, laddove consti l'unanimità di consenso di tutti gli Associati, potrà essere ricandidato il medesimo Presidente, anche ove abbia già svolto due mandati consecutivi. Il Consiglio d'Amministrazione, sentiti i programmi dei candidati, procede alla votazione a scrutinio segreto del nominativo da proporre all'Assemblea per l'elezione, tenendo in considerazione anche il principio di rotazione nella rappresentatività della Federazione.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

4. Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) sottopone all'approvazione dell'Assemblea la relazione annuale di indirizzo;
- b) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio d'Amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni, con potere di proporre deliberazioni ai suddetti organi;
- c) provvede per l'esecuzione delle deliberazioni dei predetti organi, con potere di delega ai componenti del Consiglio d'Amministrazione e le istruzioni a tale fine necessarie;
- d) sovrintende allo svolgimento dell'attività della Federazione del Mare;
- e) presenta al Consiglio d'Amministrazione i progetti del bilancio preventivo e del conto economico e finanziario consuntivo, e sottopone successivamente all'Assemblea i predetti progetti come deliberati dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nello svolgimento delle sue funzioni, con gli stessi poteri, dal Vicepresidente più anziano di età ovvero, in caso di assenza od impedimento di tutti i Vicepresidenti, dal Consigliere più anziano di età.

6. Qualora, per qualsiasi ragione, la carica di Presidente si renda vacante prima della scadenza del mandato, l'assemblea per la elezione del nuovo Presidente deve aver luogo al più presto possibile e comunque non oltre il termine di due mesi. Nel periodo di vacanza svolge le funzioni del Presidente il Vicepresidente più anziano di età ovvero, in caso di assenza od impedimento di tutti i Vicepresidenti, il Consigliere più anziano di età, che eserciterà l'incarico per il tempo strettamente necessario, limitandosi alle attività ordinarie o urgenti. Il nuovo Presidente eletto dall'Assemblea resta in carica fino alla scadenza del mandato del predecessore e può essere rieletto ai sensi del secondo comma del presente articolo.

#### **Art. 14 – Vicepresidenti**

1. Il Presidente è affiancato da 3 Vicepresidenti, eletti dal Consiglio d'Amministrazione tra i propri membri, su proposta del Presidente.

2. I Vicepresidenti eletti dal Consiglio d'Amministrazione durano in carica fino alla scadenza del Presidente che li ha proposti; in ogni caso, terminano il mandato in caso di cessazione anticipata del Presidente che li ha proposti.

3. Il Presidente può delegare a taluno dei Vicepresidenti alcune delle proprie attribuzioni, determinandone i limiti e le modalità di esercizio, mantenendo comunque facoltà di impartire direttive ai delegati e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

#### **Art. 15 – Comitati**

1. I Comitati provvedono all'esame delle problematiche concernenti una o più tematiche connesse agli scopi statutari e individuati dal Consiglio.



2. Il funzionamento dei Comitati è regolato sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio.
3. I Comitati sono coordinati da un rappresentante degli Associati Effettivi o degli Associati Sostenitori, a seconda della materia trattata, e sono presieduti da un Consigliere.

#### **Art. 16 – Revisore dei Conti**

1. L'Assemblea può eleggere, a scrutinio segreto un Revisore, nonché un supplente, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta.
2. A tal fine, prima della scadenza del mandato, il Presidente invita gli associati o personalità terze all'Associazione a presentare al Consiglio le proprie candidature per la carica di Revisore che verranno sottoposte a voto dell'Assemblea.
3. La carica di Revisore è incompatibile con tutte le altre cariche rivestite nella Federazione del Mare.
4. Il Revisore partecipa alle riunioni del Consiglio, vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione, riferendone all'Assemblea.
5. Le modalità di elezione e di funzionamento del Revisore può essere ulteriormente dettagliate in un Regolamento approvato dal Consiglio.

#### **Art. 17 – Proviviri**

1. L'Assemblea può eleggere, a scrutinio segreto, tre Proviviri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica quattro anni, con possibilità di una sola rielezione.
2. A tal fine, prima della scadenza del mandato il Presidente invita gli associati o personalità terze all'Associazione a presentare al Consiglio le proprie candidature per la carica di Proboviro che verranno sottoposte al voto dell'Assemblea.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con tutte le altre cariche rivestite nella Federazione.
4. Sono deferite ai Proviviri, su istanza degli organi sociali o dei singoli associati, le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto, nonché i ricorsi contro l'esclusione e le eventuali irregolarità eccpite nelle procedure elettive, nonché il rigetto delle domande di adesione.
5. Il deposito del ricorso ai Proviviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, a pena di improcedibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, pari ad euro 1.000,00. Tale importo verrà restituito al ricorrente solo in caso di accoglimento del ricorso.
6. Le decisioni dei Proviviri sono assunte sulla base delle norme statutarie nonché dei principi di buona fede, lealtà, correttezza
7. Al Collegio dei Proviviri può anche essere richiesto un parere non vincolante sul profilo personale e professionale dei candidati al Consiglio e quali Revisori.
8. Le modalità di elezione e di funzionamento del collegio dei Proviviri possono essere ulteriormente dettagliate in un Regolamento approvato dal Consiglio.

#### **Art. 18 – Riunioni degli organi della Federazione del Mare**

Le adunanze e le riunioni di tutti gli organi, oltre che nella sede legale, anche fuori dalla sede.

#### **Art. 19 – Segretario Generale**

1. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina il Segretario Generale.
2. Il Segretario Generale svolge funzioni esecutive e di rappresentanza esterna sussidiarie a quelle del Presidente; partecipa alle riunioni del Consiglio senza facoltà di voto e svolge il ruolo di Segretario del Consiglio.
3. Il Segretario Generale ha durata triennale, rinnovabile. Laddove non fosse rieletto, al fine di dare continuità alla Federazione, il Segretario Generale uscente è nominato Vicesegretario Generale.

4. Il Segretario Generale può essere coadiuvato da un massimo di tre Vicesegretari Generali, nominati dal Consiglio su proposta del Presidente. I Vicesegretari Generali partecipano alle riunioni di Consiglio senza facoltà di voto.

5. Il Segretario Generale e i Vicesegretari Generali, se nominati, cessano il loro incarico con la cessazione del Presidente. Gli stessi, possono essere riproposti nell'incarico dal nuovo Presidente al Consiglio.

## **TITOLO IV**

### **Contributi e bilanci**

#### **Art. 20 – Contributi**

1. La dotazione patrimoniale della Federazione è costituita:
  - a) dagli oneri contributori corrisposti annualmente dagli associati;
  - b) dalle eccedenze attive della gestione annuale, salvo che l'Assemblea deliberi diversamente;
  - c) dalle eventuali erogazioni e lasciti a favore della Federazione del Mare;
  - d) dalle eventuali erogazioni derivanti dalla partecipazione a bandi dell'Unione Europea e da eventuali altri contributi pubblici;
2. In nessun caso gli associati hanno diritto alla distribuzione di avanzi di gestione.

#### **Art. 21 – Bilancio preventivo e conto economico e finanziario consuntivo**

1. Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo dell'esercizio ed il conto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio preventivo ed il conto economico e finanziario consuntivo sono sottoposti dal Consiglio all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, rispettivamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello a cui detti documenti si riferiscono.
2. Il bilancio preventivo e il conto economico e finanziario consuntivo sono presentati all'Assemblea insieme con la relazione del Revisore; al conto economico e finanziario consuntivo deve essere allegato l'inventario dei beni al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo ed il conto economico e finanziario consuntivo debbono essere presentati al Collegio dei Revisori da parte del Consiglio dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea. Essi, insieme con le relative relazioni del Revisore, debbono restare depositati in copia presso la sede della Federazione del Mare durante i sette giorni che precedono l'assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

## **TITOLO V**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 22 – Scioglimento**

1. Lo scioglimento volontario della Federazione del Mare deve essere deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi degli associati.
2. Con le stesse maggioranze e nella stessa riunione, l'Assemblea nomina i liquidatori e delibera la devoluzione del patrimonio ad altra associazione avente finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 23 – Disposizioni transitorie e attuative**

1. Contestualmente all'approvazione del presente Statuto da parte dell'Assemblea si verifica l'automatica cessazione del seguente organo: "*Consulta del Mare*".